

ALLEGATO A – STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e durata

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs 117/2017, del Dlgs 199/2021 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato «**Fontanile dell'Energia – Comunità Energetica Rinnovabile**» (di seguito "Associazione" o "CER") che assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale non riconosciuta.
2. L'Acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore ed acquisita la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'Associazione assumerà la denominazione «**Fontanile dell'Energia – Comunità Energetica Rinnovabile ETS**».
4. L'Associazione potrà utilizzare, nei rapporti con i terzi e nella propria comunicazione, anche le forme abbreviate «**Fontanile dell'Energia – CER**», ovvero «**Fontanile dell'Energia – CER ETS**» in funzione dell'effettiva qualifica di Ente del Terzo Settore.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Sede e ambito territoriale

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pozzuolo Martesana (MI). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
2. L'Associazione opera nel territorio della Zona "NORD", come definita dalla Delibera ARERA 103/2019 ss.mm.ii.

Art. 3 – Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Dlgs 117/2017, delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Organo di Amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" e l'Assemblea lo delibera.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice civile.

Art. 4 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettere e) ed u) del Dlgs 117/2017 e, in particolare, la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del Dlgs 199/2021.
3. Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni per la condivisione dell'energia (Comunità Energetica Rinnovabile) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva

2018/2001/UE e delle rispettive norme di attuazione, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del Dlgs 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il DM MASE n. 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

4. L'oggetto sociale prevalente dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli Associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001/UE e delle rispettive norme di attuazione, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del Dlgs 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il DM MASE n. 4141 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024.
5. Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- a) Produrre, consumare, immagazzinare e condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione della Direttiva 2018/2001/UE, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di Associati della Associazione o di soggetti terzi.
 - b) Organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi delle norme di attuazione della Direttiva 2018/2001/UE, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di Associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti.
 - c) Accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
 - d) Sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.
 - e) Gestire l'ottenimento e il mantenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa secondo le disposizioni vigenti.
 - f) Erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per la realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali delle aree locali in cui opera l'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera u) del Dlgs 117/2017.
6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del DM 107/2021, attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal DM 107/2021, tra cui la vendita di energia in eccedenza (non autoconsumata né condivisa) degli impianti di cui l'Associazione riveste la qualifica di Produttore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

7. L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.
8. L'Associazione è autonoma ed è effettivamente diretta dall'Assemblea degli Associati.
9. Gli Associati che esercitano poteri di controllo possono essere persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del Dlgs 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche "ISTAT") secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio dei Comuni in cui opera l'Associazione.
10. Gli Associati che, ai sensi dell'art. 4 c. 2 del Dlgs 117/2017, risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "ente del Terzo settore" non potranno, in ogni caso, assumere la direzione, il coordinamento o il controllo dell'Associazione.
11. La Comunità ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).
12. Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.
13. L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 5 – Associati

1. Il numero degli Associati è illimitato.
2. Possono essere Associati le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi e nei limiti di Legge sono idonei a far parte di comunità energetiche rinnovabili nelle aree in cui opera l'Associazione, con particolare riferimento al Dlgs n. 199/2021 e alle relative norme attuative.
3. Per partecipare alla condivisione dell'energia e fruire dei conseguenti benefici economici i soggetti di cui al comma 2, compresi i consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, devono disporre di uno o più punti di connessione (POD) ubicati nei perimetri delle aree geografiche riferite alla medesima Cabina Primaria ove è operativa l'Associazione, secondo le mappe tempo per tempo pubblicate dal distributore e validate dal GSE. In suddette aree deve altresì essere verificata la simultanea presenza di Associati consumatori e produttori. Sono considerati tra questi ultimi i soggetti che mettono a disposizione impianti che rilevano per la condivisione dell'energia ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001/UE, tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024.
4. Possono, altresì, far parte dell'Associazione anche persone fisiche prive dei requisiti di cui al precedente comma 3 (disponibilità di punti di connessione idonei), qualora l'Organo di Amministrazione ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi sociali, in virtù di particolari

competenze tecniche, professionali o per il sostegno fornito all'Associazione. Questi Associati non concorrono al calcolo dell'energia condivisa e sono esclusi dai conseguenti benefici economici.

Art. 6 – Ammissione

1. L'adesione all'Associazione è libera. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto all'Organo Amministrativo secondo il formato predisposto allo scopo.
2. Con la domanda d'ammissione, il richiedente:
 - a) dichiara di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale "Regolamento d'esecuzione";
 - b) dichiara di possedere i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 di questo Statuto;
 - c) fornisce tutte le informazioni tecniche e fiscali richieste;
 - d) fornisce prova del versamento del contributo d'ammissione qualora istituito;
 - e) conferisce all'Associazione mandato di rappresentanza affinché la stessa operi come Referente e Soggetto Delegato nei confronti del GSE e di ARERA, con poteri di incasso e riparto dei proventi dell'Associazione.
3. L'ammissione è deliberata dall'Organo Amministrativo. Al fine di preservare l'equilibrio economico e la premialità della CER, l'Organo può scaglionare le ammissioni o definire liste d'attesa basate sul bilanciamento ottimale tra produzione e consumo, secondo i criteri tecnici e le direttive approvate dell'Assemblea.
4. In caso di diniego, l'interessato può richiedere, entro sessanta giorni, che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.
5. In esito all'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.
6. L'ammissione quale Associato è a tempo indeterminato, ferme restando le possibilità di recesso, decadenza ed esclusione.

Art. 7 – Diritti e obblighi degli Associati

1. Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo i principi generali di democraticità della struttura e assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario per contribuire al contrasto della povertà energetica ai sensi di quanto previsto al "considerando (67)" della Direttiva 2018/2001/UE.
2. Gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.
3. Tutti gli Associati, iscritti da almeno novanta giorni nel libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove istituita, hanno diritto a:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
 - c) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, secondo il principio "una testa, un voto";
 - d) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dalla Legge.

4. Gli Associati hanno il dovere di:

- a) osservare il presente Statuto, l'eventuale "Regolamento d'esecuzione" e le deliberazioni degli organi associativi;
 - b) versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
 - c) versare gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
 - d) comunicare tempestivamente all'Organo di Amministrazione il venir meno dei requisiti richiamati ai commi 2 e 3 dell'art. 5 di questo Statuto, anche in conseguenza della cessazione o del trasferimento di disponibilità del punto di connessione (POD);
 - e) mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati, sia con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.
5. Gli Associati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 5 di questo Statuto riconoscono il legale rappresentante dell'Associazione quale Referente e Soggetto Delegato nei confronti del GSE e di ARERA per quanto riguarda le configurazioni delle comunità energetiche rinnovabili e il riparto dell'energia condivisa.
6. L'Associazione, tramite l'Organo di Amministrazione, può demandare i suddetti ruoli di delegato e di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.
7. L'Associazione assicura, tramite l'Organo di Amministrazione, che gli Associati, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dalla partecipazione all'Associazione, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato a un soggetto diverso dall'Associazione.

Art. 8 – Recesso, decadenza ed esclusione degli Associati

- 1. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, messa in liquidazione o liquidazione giudiziarie e per causa di morte o estinzione.
- 2. Gli Associati possono recedere in ogni momento dall'Associazione e uscire dalla relativa configurazione GSE, fermo restando l'obbligo di pagamento da parte dell'Associato receduto di eventuali importi straordinari precedentemente concordati per gli investimenti sostenuti, importi in ogni caso vincolati al rispetto dei criteri di equità e proporzionalità.
- 3. Può recedere l'Associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione con un preavviso di sessanta giorni mediante una modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. L'Associazione si impegna a inoltrare la comunicazione di recesso al GSE nei termini previsti dalle Regole Operative; tuttavia, l'effettiva cessazione dell'Associato dalla configurazione energetica resta subordinata ai tempi tecnici di elaborazione del GSE e dei gestori di rete, sui quali l'Associazione non può esercitare alcun controllo né assumere responsabilità.
- 4. Il recesso dell'Associato ha effetto dalla data indicata dall'Associato, nel rispetto del preavviso indicato e fatta salva l'operatività tecnica sul portale del GSE di cui al comma precedente, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2. L'eventuale quota associativa non sarà rimborsata e gli eventuali

finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente.

5. La decadenza dell'Associato avviene di diritto, previa semplice constatazione dell'Organo di Amministrazione, in caso di perdita dei requisiti richiamati dai commi 2 e 3 dell'art. 5 di questo Statuto, con particolare riferimento alla perdita della disponibilità del punto di connessione (POD) ubicato nell'area geografica della configurazione.
6. L'esclusione dell'Associato può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione nel caso in cui l'Associato:
 - a) danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
 - b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale "Regolamento d'esecuzione" o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.
7. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per produrre eventuali controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla data di esclusione, il socio può in ogni caso proporre ricorso all'Assemblea degli Associati che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea utile.
8. L'Associato receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
9. In caso di decesso del socio persona fisica, la quota associativa è intrasmissibile. Tuttavia, chiunque subentri nella disponibilità del POD, sussistendone i requisiti, ha diritto di priorità nell'ammissione come nuovo Associato.

TITOLO III – ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 9 – Organi associativi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea degli Associati;
 - b) L'Organo di Amministrazione;
 - c) L'Organo di Controllo e il Revisore legale, ove nominati.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, a eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale in possesso dei requisiti di cui al c.2 art. 2397 del Codice Civile.
3. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati.

Art. 10 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli Associati iscritti da almeno novanta giorni nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. La data di iscrizione

coincide con quella in cui l'Organo di Amministrazione ha adottato la delibera di ammissione dell'Associato.

2. Ogni socio ha diritto a un voto. Eventuali deleghe sono possibili nei limiti di legge (art. 24 c. 3 del Dlgs 117/2017) secondo quanto stabilito dall'eventuale "Regolamento di esecuzione".
3. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione e, inoltre:
 - a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - b) approva l'eventuale "Regolamento di esecuzione";
 - c) nomina e revoca il Presidente, i Vicepresidenti ed eventuali, ulteriori membri dell'Organo di Amministrazione, stabilendone la consistenza numerica nei limiti fissati dallo Statuto;
 - d) nomina e revoca, nei casi previsti dalla Legge, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legale;
 - e) approva entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla Legge, il bilancio sociale;
 - f) delibera sulla responsabilità degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - h) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione, o che procedono all'esclusione di un Associato;
 - j) delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti per Legge o da questo Statuto.
4. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione presso una località in cui l'Associazione è operativa, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale (se richiesto) e per il rinnovo delle cariche associative venute a scadere.
5. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Presidente, oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure almeno un decimo degli Associati ne facciano richiesta.
6. L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo anche virtuale dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere. L'avviso deve essere inviato a ogni Associato con mezzo idoneo a garantirne l'avvenuta ricezione, ivi inclusa la posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'Associato. L'avviso deve essere trasmesso almeno trenta giorni prima della data di prima convocazione. L'eventuale data di seconda convocazione deve essere almeno otto giorni successiva a quella di prima convocazione. In difetto di convocazione, è comunque valida l'assemblea partecipata da tutti gli Associati purché i membri dell'Organo di Controllo, se nominati, siano stati informati e non vi si oppongono.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la fusione, scissione, lo scioglimento e la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i $\frac{3}{4}$ degli Associati e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei votanti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio è richiesto in ogni caso il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza subentrano in sequenza il primo Vicepresidente, il secondo Vicepresidente, il membro del Consiglio Direttivo con più alta anzianità come associato, infine l'Associato presente (non per rappresentanza) con la più alta anzianità come associato. In situazioni di pari anzianità come associati ha la precedenza il più anziano anagraficamente. Chi presiede l'Assemblea nomina, a propria discrezione, il verbalizzante, che può anche non essere un Associato.
11. Il voto si esercita in modo palese, tranne nei casi riguardanti le persone.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.
13. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto da chi presiede e dal verbalizzante, che è conservato presso la sede dell'Associazione.
14. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a) che sia consentito a chi presiede l'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 11 – Organo di Amministrazione, Presidente e Vicepresidenti

1. Il Presidente è eletto tra gli associati dall'Assemblea in seduta ordinaria e ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Egli cura l'esecuzione dei deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto (previa autorizzazione del Consiglio Direttivo). In caso di urgenza, il Presidente esercita i poteri dell'Organo di Amministrazione, ferma restando la ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
2. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea degli Associati, coordinandone i lavori.

3. Il primo e secondo Vicepresidente sono eletti tra gli associati dall'Assemblea nella stessa seduta di elezione del Presidente. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le funzioni vengono assunte automaticamente dal primo Vicepresidente. In caso di impedimento anche di quest'ultimo, subentra il secondo Vicepresidente.
4. La firma del primo o secondo Vicepresidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o del Presidente e del primo Vicepresidente rispettivamente.
5. L'Organo di Amministrazione consiste nel Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre, determinato dall'Assemblea. Il Presidente e i due Vicepresidenti ne sono membri di diritto. Qualora l'Assemblea deliberi la nomina di ulteriori membri, essi sono eletti tra gli associati nella medesima seduta di elezione del Presidente e dei Vicepresidenti.
6. L'Organo di Amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la nomina. Tutti i membri sono rieleggibili anche più volte.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio l'indipendenza e l'onorabilità. Sono ineleggibili nell'Organo di Amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.
8. Nel caso di cessazione del Presidente, il primo Vicepresidente prende automaticamente il suo posto e il secondo Vicepresidente diviene suo primo Vicepresidente. Analogamente, se cessa il primo Vicepresidente, la carica è assunta di diritto dal secondo Vicepresidente. In entrambi i casi, la carica di secondo Vicepresidente è assunta di diritto dall'eventuale, ulteriore componente del Consiglio Direttivo (eventualmente anche subentrato) che era stato eletto con il più alto numero di voti tra i componenti del Consiglio Direttivo eccettuati Presidente e Vicepresidenti, oppure, dal primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina del Presidente e dei Vicepresidenti. I subentranti durano in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe stata in tale carica la persona sostituita.
9. In caso di cessazione dalla carica di un altro componente del Consiglio Direttivo, al componente cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina del Consiglio medesimo. Il componente del Consiglio Direttivo subentrante in luogo di quello cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe stato in carica il componente cessato.
10. Nel caso non vi siano "non eletti" disponibili a integrare il Consiglio Direttivo ai sensi del precedente comma 10, ovvero ad assumere la carica di secondo Vicepresidente ai sensi del precedente comma 9, il mandato dell'Organo di Amministrazione potrà giungere a termine con numero ridotto di membri del Consiglio Direttivo, ovvero in assenza di secondo Vicepresidente.
11. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve possedere i requisiti richiamati dai commi 2 e 3 dell'art. 5 di questo Statuto.
12. I subentri in Consiglio Direttivo previsti a seguito della cessazione di qualche suo componente sono possibili solo qualora consentano il rispetto delle condizioni specificate dal precedente comma 11. Se così non sarà, dovrà essere convocata nel minor tempo possibile un'Assemblea ordinaria per reintegrare l'Organo di Amministrazione e le eventuali cariche di Vicepresidente in modo da ripristinare il rispetto delle suddette condizioni.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large stylized signature at the top, followed by several smaller initials and signatures.

13. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero non sia possibile coprire entrambe le cariche di Presidente e primo Vicepresidente, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
14. I componenti del Consiglio Direttivo, ove istituito, che non intervengano alle riunioni per tre sedute consecutive, senza preventiva giustificazione, sono considerati dimissionari.
15. Al conflitto di interessi dei componenti l'Organo di Amministrazione si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
16. All'Organo di Amministrazione spetta di:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) delegare il ruolo spettante all'Associazione di Delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, nonché il ruolo di Referente delle configurazioni nei confronti del GSE e di ARERA, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
 - c) assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti gli Associati sui benefici loro derivanti dalla partecipazione all'Associazione, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione;
 - d) adottare l'eventuale regolamento per la suddivisione degli Associati nelle categorie rappresentative delle configurazioni e l'istituzione di eventuali Comitati di Gestione, nonché disciplinarne le modalità di funzionamento;
 - e) redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
 - f) convocare l'Assemblea degli Associati;
 - g) redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
 - h) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - i) deliberare circa l'esclusione degli Associati;
 - j) approvare, per ciascuna Configurazione, il regolamento per l'utilizzo degli importi incassati dall'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001/UE e le relative disposizioni applicative, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Statuto e nell'eventuale "Regolamento d'esecuzione" su proposta dell'eventuale Comitato di Gestione di riferimento;
 - k) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli Associati;
 - l) adottare tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, entro il mandato conferito dall'Assemblea, fra i quali:
 - o acquistare o alienare beni mobili e immobili;
 - o accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni;

- o determinare l'impiego delle somme incassate e, più in generale, dei mezzi finanziari dell'Associazione; stipulare contratti con Banche e Istituti di credito, nonché con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

m) sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;

n) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive a evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

o) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

p) promuovere l'Associazione mediante i diversi canali comunicativi, nonché organizzando eventi informativi;

q) promuovere e organizzare gli eventi associativi.

17. Il Consiglio Direttivo può conferire a suoi membri specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

18. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o da altri due membri del Consiglio medesimo con un preavviso minimo di cinque giorni, mediante avviso recante indicazione del giorno dell'ora e del luogo (eventualmente online) dell'adunanza e delle materie da discutere. Il suddetto avviso deve essere recapitato con modalità idonee ad appurarne l'avvenuta ricezione. In difetto di convocazione, le riunioni del Consiglio Direttivo sono comunque valide qualora partecipino tutti i membri, purché i membri dell'Organo di Controllo, se nominati, siano stati informati e non vi si oppongano.

19. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, qualora nominati.

20. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, a ognuno dei quali spetta un solo voto.

21. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, di volta in volta designato, sono posti all'approvazione del Consiglio stesso contestualmente o nella riunione successiva e conservati agli atti.

22. Le riunioni del Consiglio Direttivo, qualora istituito, si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste dal c. 14 dell'art. 10 di questo Statuto.

Art. 12 – Organo di Controllo

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

3. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.
5. L'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 – Revisore legale dei conti

1. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti, oppure una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.
2. Il revisore legale dei conti, persona fisica o società di revisione, se nominato, dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed è rieleggibile.
3. Al revisore legale dei conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

TITOLO IV – PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14 – Patrimonio dell'Associazione e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse economiche percepite come indicate al successivo art. 15.
2. Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli Associati.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 CTS.
4. In conformità alla normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (Dlgs n. 199/2021), il riparto tra gli Associati degli incentivi e dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia, accreditati dal GSE o da altri enti preposti, non costituisce distribuzione di utili. Tali somme rappresentano il ristoro dei costi energetici sostenuti e il perseguimento degli obiettivi di beneficio ambientale, economico e sociale degli Associati e del territorio, in coerenza con la missione dell'Associazione.

Art. 15 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, ivi compresi gli incentivi e i contributi previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001/UE e le relative disposizioni applicative, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ricevuti per conto degli Associati e da questi attribuiti all'Associazione;
 - b) contributi degli Associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti infruttiferi degli Associati;
 - c) eredità, donazioni e legati sia da Associati che da non Associati;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli Associati e dei terzi;
 - g) le restituzioni dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001/UE e le relative disposizioni applicative, incassati dall'Associazione per le Comunità energetiche rinnovabili di cui è referente;
 - h) le quote associative, se deliberate dall'Assemblea degli Associati;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.
2. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni, salvo diversa disposizione di Legge, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le Risorse Economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.
3. L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti siano devoluti all'Associazione per il pagamento delle bollette degli Associati, ove consentito dalla normativa.
4. L'Associazione assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n. 414 del 07/12/2023 (Appendice B), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 16 – Bilancio d'esercizio e scritture contabili

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio e il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli Associati l'approvazione di un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Dlgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

4. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, nonché agli Associati.

TITOLO V – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 17 – Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
3. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dall'Assemblea.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - c) i libri delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
2. Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Art. 19 – Norme transitorie e finali

1. Gli Organi dell'Associazione nominati nell'Atto Costitutivo restano in carica per il primo mandato secondo la durata prevista dal presente Statuto. Essi sono immediatamente e validamente investiti dei propri poteri.
2. Allo stesso modo, si intendono pienamente valide, efficaci e vincolanti fin dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo le deliberazioni assunte, i regolamenti approvati e le nomine effettuate dai soci fondatori in tale sede, le quali assumono a tutti gli effetti valore di deliberazioni dell'Assemblea degli Associati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117/2017) e successive modifiche, le relative norme attuative, le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili e delle normative vigenti in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.